

MINISTERO  
1984-7



OFFICIA

MOD. 25 P

Sp. Roma 29 APR 1991 19

Ministero dell'Industria  
del Commercio e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO  
INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Servizio Depenalizzazione  
Procl. N. 175413 Allegati  
Risposta al Foglio N. 589  
del 18.4.1991

All'ufficio Provinciale  
dell'Industria, del Commercio  
e dell'Artigianato

10. MAG 1991

PERUGIA

ARRIVO SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Art. 16 della legge 24 novembre 1991, n. 689. Tardivo  
pagamento liberatorio. Quesito.

e, p.c.:

- A tutti gli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
LORO SEDI
- A tutti gli Uffici Metrici e del saggio dei metalli preziosi  
LORO SEDI
- Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  
LORO SEDI
- Al Servizio Centrale Metrico - Div.XI  
SEDE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PERUGIA

10. MAG 1991

PROG. N. 4375 V.M.

RISPOSTA N. ... DEL ...

Con la nota sopradistinta, codesto ufficio ha chiesto di conoscere se gli importi relativi a pagamenti liberatori effettuati oltre il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 16 della legge n. 689/81, possano essere considerati "quali anticipi della sanzione amministrativa" che sarà irrogata con l'ordinanza-ingiunzione.

Al riguardo, si ritiene di poter dare risposta sostanzialmente affermativa anche se il pagamento in misura ridotta effettuato fuori termine dall'interessato non assume la configurazione giuridica di un vero e proprio anticipo.

E' noto infatti che decorso il termine di 60 giorni di cui al richiamato art. 16, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido

decadono dalla facoltà di estinguere l'obbligazione sanzionatoria nascente dall'illecito ma si ritiene che del pagamento effettuato fuori termine si debba tenere comunque conto in sede di irrogazione della sanzione, scomputando dall'ammontare di quest'ultima, stabilito alla stregua dei criteri di cui all'art. 11 della citata legge n. 689/81, la cifra già versata dall'interessato.

Tale conclusione muove dal presupposto che l'Amministrazione non ha titolo a ritenere tale somma che dovrebbe quindi rimborsare all'interessato: la soluzione prospettata vale pertanto ad evitare un inutile aggravio di lavoro all'Amministrazione stessa ed a rimuovere possibili cause di contestazioni, nonché a sollevare il cittadino da ulteriori adempimenti burocratici.

Il Capo del Servizio  
(Dott. A. D'Alessandro)

F. IO D'ALESSANDRO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

